

Circolo "Società Filarmonica" APS

TITOLO I – DENOMINAZIONE, SEDE, FINALITA' E ATTIVITA'

ART. 1

1. L'Associazione Circolo "Società Filarmonica" APS, costituita ai sensi della Costituzione, del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico ed ha durata illimitata.
2. L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinata all'iscrizione nel relativo registro o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. L'Associazione ha sede legale nel comune di Gaiole in Chianti. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e viene deliberata dall'Assemblea dei Soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede all'Agenzia delle Entrate ed agli Enti gestori di Pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

ART. 2

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di promuovere socialità, mutualismo e partecipazione e contribuire alla crescita culturale e civile dei propri soci, come dell'intera comunità.
2. L'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, organizzazione e gestione di attività musicali, attraverso la gestione della banda musicale e della relativa gestione dei corsi di avviamento alla musica, presentazioni di libri, organizzazione di mostre di pittura o di fotografia, organizzazione di attività ludiche e didattiche per l'infanzia, convegni e seminari sul tema del volontariato socioculturale, organizzazione di momenti di approfondimento su tematiche di rilevanza sociale, attività ricreative e di socializzazione per anziani, giochi da tavolo, tombole, e qualsiasi iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale;
 - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, quali, ad esempio, gioco delle bocce e gioco del biliardo, corsi di ginnastica, corsi di ballo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso, attraverso, solo a titolo esemplificativo, l'organizzazione di viaggi e gite sociali, l'organizzazione di trekking e passeggiate con guide ambientali al fine di promuovere la coesione sociale e la conoscenza approfondita del territorio;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n° 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n° 244.

ART. 3

1. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea dei Soci.
2. L'Associazione può altresì svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande, come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi statutari.
3. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II – SOCI E VOLONTARI

ART. 4

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e condizioni previsti dalla legge.

ART. 5

1. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono essere soci dell'Associazione quanti condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a realizzarli, siano essi persone fisiche, associazioni di promozione sociale nonché, nel rispetto dei parametri di legge, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.
3. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.
4. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 9. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6

1. Chi intenda essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo, dichiarando di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
2. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà genitoriale.
3. In caso di domanda di ammissione a socio da parte di associazioni di promozione sociale, enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante.

ART. 7

1. E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, verificando che l'aspirante socio abbia i requisiti di cui agli Art. 5 e 6.
2. Qualora il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione, provvederà a sottoporre la questione al Consiglio Direttivo che dovrà deliberare collegialmente.
3. All'atto dell'accettazione della domanda, debitamente comunicata, e versato il contributo associativo annuale, l'interessato acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.
4. Nel caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti dell'Associazione, se nominato; in mancanza di questo, la decisione sul ricorso è rimessa alla prima Assemblea dei Soci utile.

ART. 8

1. La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
2. Dall'assunzione della qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:
 - a. Diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio e delle delibere eventualmente adottate;
 - b. Diritto di collaborare al perseguimento delle finalità statutarie sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
 - c. Diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;
 - d. Diritto di prendere visione dei libri sociali presentando richiesta anche verbale ad uno dei componenti del Consiglio Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'Associazione,

previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati;

- e. Dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- f. Dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- g. Dovere di versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 9

1. La qualifica di associato si perde per:
 - recesso del socio;
 - decesso o estinzione dell'ente;
 - espulsione per mancato versamento della quota associativa annuale nei tempi prescritti;
 - radiazione;
2. La dichiarazione di recesso deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo ed ha efficacia all'atto della sua ricezione.
3. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta l'espulsione dell'associato con apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva annotazione sul libro dei soci.
4. Le quote associative non sono in nessun caso rimborsabili, rivalutabili né trasmissibili.
5. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 10

1. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, in base alla gravità dell'infrazione commessa mediante il richiamo scritto fino ad arrivare alla radiazione, per i seguenti motivi:
 - violare le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi;
 - denigrare l'Associazione, i suoi organi sociali, i suoi soci;
 - attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
 - provocare gravi disordini durante le Assemblee;
 - appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o altro, di proprietà dell'Associazione;
 - arrecare in qualunque modo danni materiali o morali all'Associazione, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza.

ART. 11

1. Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente Art. 10 dovrà essere reso noto al socio con comunicazione scritta.
2. Contro il provvedimento di radiazione, è ammesso, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione debitamente motivata, ricorso al Collegio dei Garanti dell'Associazione, se nominato. In mancanza, il ricorso va presentato al Presidente, che lo porta all'attenzione della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva nel merito. Nell'attesa della decisione sul ricorso, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso dai suoi diritti, fatta eccezione per la partecipazione all'Assemblea.

TITOLO III – RISORSE ECONOMICHE

ART. 12

1. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.
 - a) quote versate dai soci e tesserati per partecipare alle attività di interesse generale organizzate
 - b) corrispettivi per cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera secondaria e strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali
 - c) erogazioni liberali di persone fisiche, associati e terzi
 - d) erogazioni e contributi di Enti pubblici e privati
 - e) entrate da convenzioni
 - f) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali
 - g) interessi sulle disponibilità depositate presso istituti di credito
 - h) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali degli Enti di Terzo Settore.

TITOLO IV – ESERCIZIO SOCIALE

ART. 13

1. L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.
2. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico

nazionale del terzo settore.

3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 3, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 14

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO V – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 15

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei Soci, organo sovrano;
 - Il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
 - l'Organo di garanzia, eventuale;
 - l'Organo di controllo, eletto al verificarsi dei presupposti di legge;
2. Tutte le cariche elettive sono gratuite

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 16

1. L'Assemblea generale dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci iscritti nel libro degli associati.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che abbiano provveduto al versamento della quota annuale nei termini previsti. I soci minorenni sono rappresentati, con diritto di voto ed elettorato attivo ma non passivo, da chi esercita la potestà genitoriale, che sarà pertanto convocato in Assemblea.

ART. 17

1. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca nella sede o nelle sedi in cui viene svolta l'attività, almeno 8 giorni prima nonché attraverso gli strumenti che il Consiglio Direttivo può ritenere più utili ad assicurare ampia partecipazione (posta elettronica/posta ordinaria/telefono, ecc.).
2. L'Assemblea viene altresì convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto o su richiesta dell'Organo di controllo qualora eletto. In questi ultimi casi,

l'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è stata richiesta, e delibera sugli argomenti che hanno richiesto la convocazione.

ART. 18

1. L'Assemblea è costituita in maniera valida alla presenza della metà più uno degli associati con diritto di voto in prima convocazione. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, e delibera a maggioranza dei voti dei presenti sulle questioni poste all'ordine del giorno. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.
2. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, con delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione, non più di due soci.

ART. 19

1. Le delibere volte a modificare il presente statuto dovranno essere adottate da un'Assemblea per la cui validità sarà necessaria la presenza personale o a mezzo delega di almeno un terzo (1/3) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. Per deliberare la trasformazione, la scissione, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 20

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente, o da un socio delegato dall'Assemblea stessa. Il Presidente dell'Assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
2. Le votazioni possono avvengonire per alzata di mano, o a scrutinio segreto, quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, salvo diversa decisione deliberata dall'Assemblea a maggioranza e secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
4. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali dell'Assemblea a cura del Segretario che li firma assieme al Presidente. I verbali e gli atti verbalizzanti sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

ART. 21

1. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.
2. L'Assemblea dei Soci, è competente in merito alle seguenti competenze:
 - approva le linee generali del programma di attività;
 - approva il bilancio di esercizio, il cui prospetto deve essere allegato al libro verbali, ed eventualmente il bilancio sociale;

- programma le attività ed approva l'eventuale bilancio preventivo;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, secondo lo specifico Regolamento Elettorale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo, ivi incluso l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari, che può prevedere l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota;
- approva l'importo, le modalità e i termini di versamento della quota associativa annuale;
- delibera, in fase di ricorso, sul diniego di ammissione e sulle radiazioni, nel caso in cui non sia eletto il Collegio dei Garanti;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- approva l'affiliazione dell'Associazione ad organizzazioni ETS a carattere nazionale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 22

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci, in base al Regolamento Elettorale, tra i soci maggiorenni che ne hanno diritto e dura in carica tre anni.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 7 e 19, sempre in numero dispari.
3. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART. 23

1. Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini soci e non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi specifici, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

ART. 24

1. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente;
- Il Vicepresidente;

e può delegare ai suoi componenti specifiche funzioni come, a titolo meramente esemplificativo:

- il Segretario, che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
 - il Tesoriere, che tiene la contabilità dell'Associazione, provvede ai pagamenti e alle riscossioni e cura gli aspetti di carattere economico;
2. Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire, fra i suoi componenti, altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione, ovvero avvalersi della collaborazione anche di soci che non sono membri del Consiglio Direttivo.

ART. 25

1. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione
2. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:
- convocare l'Assemblea dei Soci;
 - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
 - deliberare sulle richieste di ammissione a socio quando non vi provvede singolarmente il Consigliere delegato;
 - proporre all'Assemblea dei Soci l'importo della quota associativa annuale e i termini entro cui deve essere versata;
 - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati, di cui all'Art 10;
 - predisporre il Regolamento Elettorale e gli altri eventuali Regolamenti da approvare in Assemblea;
 - individuare le attività diverse da quelle di interesse generale da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'Assemblea dei soci;
 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - decidere le modalità di partecipazione del Circolo alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

ART. 26

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità ed almeno due volte l'anno.

2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. E' da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri
3. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando vertono su comportamenti personali dei Consiglieri o quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.
4. Delle deliberazioni viene redatto un verbale scritto a cura del Segretario che lo firma insieme al presidente. Tale verbale è conservato agli atti nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 27

1. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.
2. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla sua sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare tale modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.
3. In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni

PRESIDENTE

ART. 28

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni

ORGANO DI GARANZIA

ART. 29

1. L'Assemblea dei soci può eleggere il Collegio dei Garanti, composto di tre membri effettivi e due supplenti. I suoi componenti devono essere dotati di indubbia moralità e competenza in relazione alla natura dell'incarico, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il Collegio si esprime, entro il termine di un mese dalla ricezione della richiesta, con decisione inappellabile, sulle istanze di intervento avanzate in forma scritta in materia di:
 - interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dell'eventuale Regolamento interno;
 - diniego di ammissione a socio;
 - esclusione e radiazione del socio, in sede di appello, dopo aver sentito le parti coinvolte.
3. Il Collegio dei Garanti elegge al proprio interno il Presidente.
4. In caso di morte, decadenza o rinuncia di un Garante, subentrano i supplenti in ordine di età. Questi restano in carica per tutta la durata del mandato.
5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente dei Garanti e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 30

1. L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge e nei casi in cui lo ritenga opportuno, si doterà dell'Organo di Controllo, anche monocratico, a cui può essere conferita, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli Artt. 5, 6, 7 e 8, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali e di cui all'Art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO VI – NORME FINALI

ART. 31

1. La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci aventi diritto di voto, in regola con il versamento della quota associativa.

2. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni Assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato alla quarta Assemblea, con la partecipazione della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.
3. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore per fini sportivi, culturali o sociali, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
4. E' in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

ART. 32

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile e dalle leggi vigenti.



- 2 DIC. 2021

REGISTRATO A SIENA IL.....
AL N.1392... MOD. 3.....
VERSATI €.....850000.....

Edi Donatella Riccomagno (*)
(*) Firma sostitutiva del Direttore Provinciale

Circolo “Società Filarmonica” Associazione Promozione Sociale

Estratto del Verbale dell’Assemblea Straordinaria del 20 Novembre 2021

Il 20 Novembre 2021, alle ore 17, in seconda convocazione, presso la sede del Circolo “Società Filarmonica” di Gaiole in Chianti, Via Francesco Ferrucci, 27, Gaiole in Chianti, si è riunita l’Assemblea Straordinaria dei Soci dell’Associazione CROCOLO “SOCIETA’ FILARMONICA” APS, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Ulteriori Modifiche dello Statuto dell’Associazione come richiesto da .D. Lgs. n. 117/2017
- 2) Tesseramento 2021-2022
- 3) Relazione sulle attività del Circolo 2021 ad oggi
- 4) Varie ed eventuali

Su designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell’Assemblea il Presidente dell’Associazione Sig.ra Laura Celesti, la quale chiama alle funzioni di Segretario il Sig. Damiano Mugnaini.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, nel rispetto degli Articoli 16, 18 e 19 dello Statuto corrente, che sono presenti (in sede e per delega) n° 90 soci su complessivamente n° 231 Soci, come risulta dal registro delle presenze e dalle firme depositati in sede.

L’Assemblea è pertanto regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di Assemblea in seconda convocazione, in quanto l’Assemblea in prima convocazione, svolta in data 19 Novembre, avendo visto la partecipazione di soli 2 soci, non era atta a deliberare.

- 1) Ulteriori Modifiche dello Statuto dell’Associazione come richiesto da .D. Lgs. n. 117/2017

Passando alla trattazione dell’Ordine del Giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l’Assemblea Straordinaria dei Soci per esaminare ed approvare ulteriori modifiche allo statuto sociale che recepisca i requisiti del legislatore per qualificarsi come

- ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE e quindi ENTE DEL TERZO SETTORE, alla luce del Codice del Terzo Settore

Propone quindi una nuova versione di statuto che contemperi le esigenze manifestate, anche con riferimento:

- a. Ad una indicazione delle attività di interesse generale promosse, sportive e diverse da quelle sportive dilettantistiche e tassativamente elencate dall’Art. 5 del D. Lgs. 117/2017
- b. All’implementazione dei nuovi vincoli statutari contemplati dal Codice del Terzo Settore per mantenere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale.

Il Presidente informa i Soci che sarebbe stato possibile anche modificare alcuni articoli dello Statuto con esclusivo riferimento alle clausole obbligatorie e alle clausole derogabili introdotte dal Codice del Terzo Settore, come chiarito dal Ministero del Lavoro nella Circolare del 27/12/2017, ma che il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno cogliere l'occasione di modificare ulteriormente lo statuto per chiarire gli aspetti ulteriori.

Viene quindi data lettura della nuova formulazione dello statuto proposto all'Assemblea dei Soci.

Diversi Soci intervengono quindi per dichiararsi pienamente d'accordo con quanto prospettato e totalmente favorevoli alla proposta presentata dal Presidente.

Al termine L'Assemblea, con voto (unanime/con la maggioranza di 90/90, delibera di approvare il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante (Allegato A).

I Regolamenti già approvati, riguardanti sia il regolamento elettorale per l'elezione delle Cariche Sociali che l'organizzazione delle cariche non statutarie all'interno del Consiglio Direttivo non sono oggetto di modifica.

Il Presidente invita una rappresentanza dei Soci a firmare l'allegato Statuto in ogni sua pagina e per esteso in calce all'atto medesimo

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto senza il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa come da Articolo 82 comma 3 del D. Lgs. 117/2017 in quanto associazione modifica statutarie di associazione già registrata nel Registro APS, mentre l'atto risulta non soggetto a imposta di bollo beneficiando l'associazione del riconoscimento di Associazione di Promozione Sociale (esente dall'imposta di bollo ai sensi del combinato disposto dell'Articolo 82 e Articolo 104 primo comma del D. Lgs. 117/2017)

2) Tesseramento 2021-2022

Omissis

3) Relazione sulle attività del Circolo 2021 ad oggi

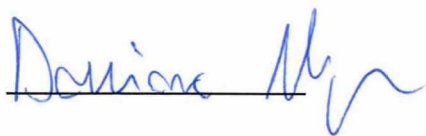
Omissis

4) Varie ed eventuali

Omissis

Non essendovi altro da deliberare, l'Assemblea viene sciolta alle ore 18,15

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE

